

RG 2801/2019+5860/2019



TRIBUNALE DI NOLA

SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite nn. 2801 e 5860 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione *ex art.* 619 c.p.c., e vertente

TRA

~~Antonio Della Manna Giuseppe~~ e ~~Anna Maria~~, tutti elett.te dom.ti in Somma Vesuviana alla via ~~via~~, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Serpico ed Ermanno Ferraro che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;

- TERZI OPPONENTI -

E

Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla piazza ~~via~~, presso lo studio dell'avv. Nicola Rocco di Torrepadula che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

- CREDITORE OPPOSTO -

NONCHE'

Condominio ~~via~~, sito in Somma Vesuviana (Na), alla via ~~via~~, in persona dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Nola alla via ~~via~~, presso lo studio dell'avv. Paolo Nunziata che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

- CREDITORE INTERVENUTO OPPOSTO -

NONCHE'

Eredi ~~via~~.

- DEBITORI CONTUMACI -

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato (a seguito di rinnovazione) e da cui è scaturito il giudizio RG n. 2801/2019, ~~Maria Carla~~ e ~~Rosario Casoppe~~, premesso di aver già proposto opposizione in sede esecutiva, conclusasi con il rigetto della istanza di sospensione (con ordinanza del g.e. del 7.01.2019), introducevano la presente fase di merito reiterando gli stessi motivi di opposizione e cioè che i beni oggetto di pignoramento erano confluiti in due fondi patrimoniali di cui uno a favore di ~~Rosario Casoppe~~ e il marito ~~Rosario Casoppe~~ e uno a favore di ~~Maria Carla~~ e la di lui moglie ed entrambi in epoca precedente al pignoramento, e che pertanto gli stessi erano opponibili al creditore precedente ai sensi dell'art. 170 c.c. di cui ricorrevano tutti i presupposti; che la Sodano era in separazione dei beni per cui non era necessario l'assenso dell'ex coniuge per la costituzione dei fondi. Deducevano inoltre l'erroneità della motivazione del g.e. che aveva ritenuto che l'annotazione dei fondi doveva essere effettuata a margine dell'atto di matrimonio della ~~Maria Carla~~ e non dei figli beneficiari; evidenziavano poi la pendenza dell'azione revocatoria dei fondi patrimoniali ad opera dalla banca da cui discende il riconoscimento della opponibilità degli stessi al Banco di Napoli; inoltre la ~~Maria Carla~~ era fideiussore della società che aveva contratto il debito con la banca, debito pertanto completamente estraneo ai bisogni delle famiglie dei beneficiari dei fondi patrimoniali e di tanto la banca era consapevole (avendo proposto azione revocatoria), e che lo stesso poteva dirsi per il credito del Condominio intervenuto.

Concludevano, pertanto, chiedendo la dichiarazione di opponibilità dei fondi patrimoniali ai creditori e pertanto l'impignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 14.01.2020 (a seguito di autorizzazione alla rinotifica dell'atto di citazione), si costituiva in giudizio l'opposta Intesa Sanpaolo eccependo in via preliminare l'inammissibilità della opposizione per nullità dell'atto di citazione poiché notificato ai procuratori costituiti e non alle parti personalmente, ed ancora per nullità della notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente poiché modalità non prevista per l'atto di citazione; ancora eccepiva l'improcedibilità del giudizio poiché la parte debitrice era stata evocata in giudizio dinanzi al g.e. con una rimessione in termini inammissibile; chiedeva poi la riunione del giudizio a quello avente RG n. 5860/19 derivante dal merito di una seconda opposizione degli stessi soggetti insieme con ~~Rosario Casoppe~~; nel merito poi eccepiva la carenza di legittimazione attiva di ~~Maria Carla~~ e ~~Rosario Casoppe~~ non avendo alcun diritto sui beni pignorati e la

esecuzione in rapporto al suo oggetto e nei confronti del terzo che sullo stesso vanta un diritto che possa ritenersi prevalente su quello che compete al creditore precedente in relazione all'oggetto dell'esecuzione (*ex multis*, Cass., n. 6016 del 2017; Cass., n. 8426 del 2011; Cass., n. 3256 del 2011; Cass., n. 15278 del 2003; Cass., n. 5789 del 1982).

Nel caso di specie gli opposenti assumono di vantare un diritto sul bene nascente dal vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia; diritto che, laddove accertato, è destinato a prevalere su quello dell'espropriante, e dunque i germani ~~Massimo e Rosa~~ ~~Giuseppe~~ devono ritenersi legittimati *ex art.* 619 c.p.c. alla proposizione della presente azione.

Passando al merito, va preliminarmente rilevato che i motivi di opposizione sono gli stessi per entrambi i giudizi riuniti: soltanto che nel secondo giudizio, oltre ai germani ~~Massimo~~, agisce anche ~~Giuseppe~~, marito di ~~Anna~~. Inoltre nel secondo giudizio non si reitera la questione della corretta annotazione della costituzione dei fondi sul certificato di matrimonio del beneficiario (e non del disponente).

Partendo, quindi, dal primo motivo di opposizione (spiegato solo con il primo ricorso in opposizione di ~~Anna~~ e ~~Giuseppe~~), va evidenziato che per il fondo patrimoniale è prevista una doppia forma di pubblicità: l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio *ex art.* 162 c.c. e, nell'ipotesi di immobili come nel caso di specie, la trascrizione nei registri immobiliari *ex art.* 2647 c.c.: ma ai fini della opponibilità del fondo ai creditori l'annotazione costituisce l'unica formalità pubblicitaria rilevante (Cass., S.U., n. 21658 del 2009), mentre la trascrizione del vincolo costituisce mera pubblicità-notizia (*ex plurimis*, Cass., n. 24332 del 2008; Cass., n. 12864 del 1999; Cass., n. 8824 del 1987).

Il terzo interessato, dunque, oltre a consultare i registri immobiliari per verificare la condizione di un certo immobile, è altresì tenuto a verificare se il titolare è coniugato e, in caso positivo, controllare se a margine dell'atto di matrimonio sia stata annotata una convenzione derogatoria.

Ciò posto, ai fini della verifica della opponibilità del fondo patrimoniale nella ipotesi in cui lo stesso sia costituito da un terzo e non dai coniugi, l'annotazione ai fini di cui all'art. 162 c.c., proprio in ragione della natura di convenzione matrimoniale del fondo, deve essere eseguita a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi ai cui bisogni il fondo è destinato, atteso che il regime patrimoniale a cui il fondo si riferisce e che lo stesso va a regolare è quello dei coniugi e non del terzo disponente.

Ebbene nel caso di specie risultano eseguiti entrambi gli adempimenti pubblicitari necessari ai fini della opponibilità dei fondi patrimoniali al creditore precedente ed al creditore intervenuto, atteso che tanto il fondo patrimoniale istituito (con atto per notaio ~~Roberto~~

FIRMA DI ANTONIO FERRO DEL CA DI FIRMA QUALIFICATA PER I C A T F C. 47400010001001



Sicuramente poi i fondi patrimoniali sono inopponibili, per lo stesso motivo, al creditore intervenuto Condominio “~~XXXXXX~~” sulla base del mancato pagamento degli oneri condominiali afferenti gran parte degli immobili costituiti in fondo.

Ebbene *“tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può avere luogo l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 170 c.c., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari, sicché rientrano in tale ambito anche i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale”* (Cass., n. 23163 del 2014).

Tanto basta per dichiarare l’opposizione infondata, con assorbimento della prova della consapevolezza da parte del creditore della estraneità del credito ai bisogni della famiglia dei beneficiari dei fondi patrimoniali.

Ma in relazione a questo ultimo punto appare doverosa una considerazione (quand’anche a sostegno dell’orientamento – contrario a quello della Suprema Corte – per cui l’art. 170 c.c. dovrebbe applicarsi soltanto ai crediti sorti successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale): è ben difficile che un creditore “precedente” alla costituzione del fondo patrimoniale, proprio perché un fondo ancora non c’è, si chieda se quel credito andrà o meno a soddisfare le esigenze familiari di soggetti addirittura diversi dal debitore che dispone i suoi beni in fondi patrimoniali a vantaggio delle famiglie dei figli. Quindi, quand’anche il fondo è opponibile al creditore “precedente”, va da sé che in questi casi la prova della circostanza soggettiva diventa ancora più difficile, se non impossibile.

Per tutti questi motivi l’opposizione va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi dello scaglione di riferimento in base al *quantum* di cui al pignoramento per la Banca e di cui all’atto di intervento per il Condominio.

Non si rinvencono, invece, i presupposti per la condanna degli opposenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:

- rigetta l’opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento nei confronti delle due parti opposte delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 61.085,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., e in €

7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
nei confronti del Condominio "~~SPINA~~".

Nola, 18 luglio 2022

IL GIUDICE
dr.ssa Lorella Triglione

CONDONIZIA N. 1001/2022 pubbl. il 19/07/2022

